



**XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

ATTO N. 31 DEL 15.12.2014

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER I COMUNI ADERENTI.

L'anno duemilaquattordici, questo giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 10,30 e.s., presso l'Aula Consiliare dell'ente, convocato dal Presidente, con avvisi scritti inviati a domicilio nei termini prescritti, si è riunito l'organo rappresentativo in sessione (1) straordinaria, di (2) seconda convocazione, in seduta (3) pubblica, per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto appello nominale risultano presenti:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
BATTAGLINO VITO DOMENICO	SI	PANZIRONI MARCO	SI
BELLIA ARIANNA	SI	PEDUTO GIANLUIGI	SI
BONI PAOLO	SI	PERFILI SARA	SI
CAPPELLINI AGOSTINO	SI	PEZZETTA GIAMPIERO	NO
CAPPELLINI AUGUSTO	NO	PROIETTI ENRICO	NO
CAPRETTI LUIGI	NO	PULCINI MASSIMILIANO	NO
CASAGRANDE VINCENZO	SI	REGA IVANA	SI
CENCI FRANCESCA	SI	RENZI GIORGIO	SI
DE RIGHI GIUSEPPE	SI	ROMANO FIDEL	NO
D'UFFIZI FRANCO	SI	ROSSI MICHELE	NO
FELICI FABIO	NO	ROTONDI ANTONELLA	SI
FERRARESI RICCARDO	NO	ROTONDI CLAUDIO	NO
GALLI MARIO	SI	SABELLI LINO	SI
GARA SERENA	SI	SALVATI FABIOLA	NO
GATTA MARIO	NO	SCIPIONI LUCIANA	NO
ILARI FEDERICA	SI	SELLATI ROBERTO	NO
LUCARELLI MASSIMO	NO	SESTO ROBERTO	SI
LUCATELLI MONIA	NO	STIRPE CHIARA	NO
MOSCATELLI GIANLUCA	SI	VILLA STEFANO	NO
MUCCIACCIO VINCENZO	NO		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Gianluca Moscatelli

Assiste il Segretario Dr. Rodolfo Salvatori

Vengono dal Presidente nominati a scrutatori i Signori: Gara S./ Panzironi M./ Bellia A.

1) Ordinaria
Straordinaria

2) Prima o Seconda

3) Segreta o pubblica

- il medesimo art. 23 *ter*, comma 3, della L. n. 114/2014 stabilisce che *i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*;

RILEVATO CHE

- alla Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. così come novellati dall'art. 19, comma 1, lett. b) e c) del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, trova applicazione la disciplina posta dall'art. 32 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 in tema di Unione dei Comuni;
- la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, in ossequio alla richiamata normativa, sta provvedendo ad adeguare il proprio statuto, la propria organizzazione e le sue funzioni;
- nelle more di tale adeguamento ed in previsione della legislazione regionale in tema di associazionismo intercomunale, la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, (Unione dei Comuni), con deliberazione di Giunta n. 68 dell'11 novembre 2014 si è costituita come aggregazione per la Centrale Unica di Committenza al fine di favorire una razionalizzazione delle procedure di gara ed ottimizzare e razionalizzare le risorse umane ed economiche dei singoli Enti associati anche mediante la creazione di modelli organizzativi omogenei fra i diversi Comuni aderenti, in grado di ridurre i termini delle procedure di gara e di ottimizzare le risorse umane ed economiche a disposizione, nonché attraverso l'istituzione di una struttura centrale a cui demandare l'espletamento delle gare pubbliche ed ha individuato nel Segretario Direttore generale dell'Unione il responsabile del procedimento costitutivo;
- l'Unione dei Comuni ha elaborato un documento programmatico e progettuale il quale si pone come obiettivo la realizzazione di una rete di sistema fra le Amministrazioni Locali coinvolte con lo scopo di favorire la centralizzazione delle procedure di gara, di ridurre i termini delle procedure di gara, di valorizzare le risorse umane in forza presso gli Enti Locali coinvolti mediante un potenziamento delle capacità professionali e delle competenze;
- unitamente ai suindicati obiettivi, l'Unione dei Comuni, nell'ambito delle disposizioni previste dal Codice degli Appalti ed in ossequio alle norme in tema di concorrenza e massima partecipazione, intende favorire lo sviluppo economico territoriale dei Castelli Romani e Prenestini attraverso la costruzione di un *marketplace* territoriale rivolto alle Amministrazioni Locali aderenti alla CUC su modello di quello costituito da CONSIP S.p.A.;
- il *marketplace* territoriale prevederà la costruzione di una piattaforma digitale in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte e di garantire, nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento, la valorizzazione del tessuto produttivo locale;

TENUTO CONTO CHE

- è volontà delle singole Amministrazioni Locali sopra indicate aderire alla centrale unica di committenza istituita dall'Unione dei Comuni in virtù delle cennate disposizioni legislative con lo scopo di gestire le attività, le funzioni ed i compiti in forma associata, favorendo - nel contempo - un processo di razionalizzazione della spesa, un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- è volontà delle Amministrazioni Locali sopra indicate favorire la creazione di un *marketplace* pubblico territoriale finalizzato a valorizzare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, il tessuto produttivo locale;
- è volontà dell'Unione dei Comuni e delle Amministrazioni Locali coinvolte prevedere l'elaborazione di strumenti, modelli organizzativi e procedimenti amministrativi comuni i quali permettano di ridurre i tempi procedurali e rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa;
- i richiamati Enti Locali intendono regolare le finalità, la durata, le funzioni, le forme della gestione, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie mediante la sottoscrizione di una specifica convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che in distinte riunioni tenute con i sindaci e segretari comunali interessati ed alla presenza della giunta e della struttura della comunità montana è stata redatto una bozza di convenzione per l'adesione da parte dei comuni associati e non, alla Centrale Unica di Committenza istituita in questo ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi palesemente resi nei modi e nelle forme di legge;

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI ASSOCIATI E LA XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI (UNIONE DEI COMUNI) PER L'AVVIO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006 e ss.mm.ii.

Approvato con atto di Consiglio comunitario del deliberazione n. _____ del _____

- esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";*
- il menzionato art. 23, al successivo comma 5, ha stabilito l'entrata in vigore della novella legislativa introdotta a tutte le procedure avviate successivamente al 31 marzo 2012;
 - l'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. del 24 febbraio 2012, n. 14 ha provveduto ad introdurre il nuovo termine di entrata in vigore dell'art. 33, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 31 marzo 2013;
 - l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 95/2012, ha aggiunto il seguente periodo all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: *In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
 - l'art. 5 *ter* del D.L. del 26 aprile 2013, n. 43, convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71 ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti al 31 dicembre 2013;
 - l'art. 1, comma 343, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha inserito un ulteriore periodo al comma 3 bis dell'art. 33: *Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;*
 - l'art. 3, comma 1 bis, del D.L. 150/2013 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha concesso un'ulteriore proroga all'entrata in vigore della centrale unica di committenza al 30 giugno 2014;
 - l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha novellato il testo dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - il nuovo testo della norma dispone che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";*
 - l'art. 23 *ter*, comma 1, della L. n. 114/2014, che ha provveduto a convertire con modificazioni il D. L. n. 90/2014, prevede che gli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3 bis, del Codice degli Appalti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e dal 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, ad eccezione delle procedure avviata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014
 - il medesimo art. 23 *ter*, comma 3, della L. n. 114/2014 stabilisce che *i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;*

quali permettano di ridurre i tempi procedurali e rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa;

- i richiamati Enti Locali intendono regolare le finalità, la durata, le funzioni, le forme della gestione, i rapporti finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie mediante la sottoscrizione di una specifica convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue,

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la adesione, da parte del comune sottoscrittore, alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana Unione di comuni per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Centrale Unica di Committenza è coordinata dalla Unione dei Comuni di concerto con gli Enti Locali sottoscriventi la presente convenzione ed opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. A tal fine, gli Enti aderenti provvederanno, secondo le modalità previste dal successivo articolo 8, a delegare l'esercizio delle funzioni ed i poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del richiamato art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è consentito procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta nonché quelle disciplinate dall'art. 125, comma 8 e comma 11 del menzionato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ossia le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 nel rispetto della disciplina posta dai singoli regolamenti comunali. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per tali Amministrazioni di avvalersi della Centrale Unica di Committenza anche per le procedure di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 3 - Durata

La presente convenzione, per la sua natura e per la funzione obbligatoria prevista dalla legge, ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4 - Competenze e funzioni

La Centrale Unica di Committenza non ha personalità giuridica e, pertanto, deve ritenersi dotata esclusivamente di autonomia operativa e funzionale rispetto agli Enti aderenti. La personalità giuridica è fornita direttamente dalla comunità montana, che svolge il ruolo di coordinamento interno e di rappresentanza esterna. In tale veste la stessa potrà stipulare convenzioni con altri enti pubblici sovraordinati per l'implementazione dei servizi amministrativi e tecnici della Centrale.

- 9) a favorire le opportunità di collaborazione e di coordinamento fra i Comuni convenzionati al fine di giungere ad una centralizzazione delle procedure di gara in grado di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità dei beni, dei servizi e delle opere oggetto di appalto;
- 10) all'aggiornamento legislativo e formativo;
- 11) a mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
- 12) Alla costituzione di apposito Albo dei Tecnici e Responsabili amministrativi dei comuni convenzionati per lo svolgimento delle procedure qui previste;
- 13) a nominare le commissioni di gara, scegliendo di norma all'interno dell'albo previsto dal precedente punto 12), garantendo la rotazione delle presenze in caso di enti aderenti superiori a tre;
- 14) nominare quale presidente della commissione di gara il Responsabile unico di procedimento del progetto per il quale si richiede la gara;
- 15) a procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara unitamente all'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva che, fatto salvo l'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, resta in capo alla singola Amministrazione aderente;
- 16) a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- 17) a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- 18) a svolgere, se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- 19) alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;

ARTICOLO 5 - Costituzione del *marketplace* territoriale

Unitamente a quanto indicato nel precedente articolo 4 e come meglio specificato nel regolamento di cui al successivo articolo 6, la Centrale Unica di Committenza porrà in essere le attività finalizzate alla costituzione di un *marketplace* pubblico territoriale, di cui al D.P.R. 101/2002 avente ad oggetto il "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", su modello del mercato elettronico di CONSIP S.p.A., volto alla valorizzazione del tessuto economico locale ed atto a garantire il rispetto pieno delle esigenze delle Amministrazioni Locali in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché un effettivo risparmio in tema di costi dei servizi e forniture richieste e nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche senza incidere sui livelli qualitativi. Resta inteso che il *marketplace* territoriale opererà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità e parità di trattamento e, più in generale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 6 - Regolamento della Centrale Unica di Committenza

Il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza è disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato d'indirizzo di cui al successivo art. 9 e deliberato dalla Giunta dell'Unione. Nel regolamento verranno stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni.

4. a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
5. a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

ARTICOLO 8 - Responsabile della Centrale Unica di Committenza

L'Unione dei Comuni, come stabilito dal precedente art 2, ha il ruolo di coordinamento della Centrale Unica di Committenza. Allo scopo essa individua il Responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza nell'ambito del proprio organico. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene nominato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni e sarà coadiuvato nell'espletamento dei propri compiti dai responsabili del procedimento di ogni singolo Comune aderente individuati nelle determinazioni a contrarre senza aggravio di costi per i rispettivi bilanci.

ARTICOLO 9 - Gestione della Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di Committenza è gestita e coordinata dal Comitato d'Indirizzo e dal Responsabile della stessa. Il Comitato d'Indirizzo è composto dai sindaci o da loro delegati dei Comuni convenzionati ed è presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni o da un suo delegato. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti.

Le funzioni del Comitato d'Indirizzo sono le seguenti:

1. proposizione degli atti di indirizzo per la Centrale Unica di Committenza i quali dovranno tener conto anche di peculiari esigenze dei Comuni aderenti le quali richiederanno idonee e specifiche soluzioni;
2. approvazione del programma annuale delle attività in tempi e modalità tali da consentire l'approvazione del bilancio annuale di previsione ad ogni singolo Comune aderente;
3. approvazione del preventivo di spesa per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
4. approvazione del regolamento di funzionamento della centrale
5. verifica dell'andamento della gestione associata;
6. esamina ed approva le nuove adesioni alla Centrale Unica di Committenza.

Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza sono affidati i seguenti compiti:

- a) recepimento ed attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo assunti dal Comitato d'Indirizzo;
- b) organizzazione, indirizzo e coordinamento del personale demandato alla Centrale Unica di Committenza;
- c) adozione degli atti gestionali necessari per lo svolgimento delle funzioni della Centrale Unica di Committenza;
- d) è responsabile della puntuale applicazione ed osservanza delle disposizioni di legge in tema di procedure ad evidenza pubblica nonché della verifica preventiva degli atti provenienti dai comuni aderenti così come specificato art 4, punti 1 e 3.
- e) predisposizione di una relazione semestrale sulle attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza da inviare al Comitato di indirizzo;

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla discipline vigenti unitamente alle intese ed agli accordi assunti in sede di Conferenza dei Sindaci purché le stesse non siano in contrasto con quanto stabilito dalla presente convenzione e con i principi generali e le leggi del nostro ordinamento.

ARTICOLO 16 - Disposizioni transitorie

Così come meglio articolato in premessa, alla Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, in virtù delle modifiche legislative introdotte dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, si applica la disciplina in tema di Unione dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

All'uopo, la Comunità sta provvedendo ad adeguare il proprio statuto, organizzazione e funzioni a quanto previsto dalla cennata disciplina del TUEL. Pertanto, la presente convezione ed il regolamento di tema di funzionamento e gestione della Centrale Unica di Committenza saranno oggetto di modifiche e di adeguamento successivamente all'entrata in vigore del nuovo assetto stabilito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Rocca Priora, _____

Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31 DEL 15.12.2014

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER I COMUNI ADERENTI.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge n. 213/2012 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Rodolfo Salvatori

Li 15.12.2014

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giovanni Libertini

Li 15.12.2014

SERVIZIO AREA SVILUPPO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SERVIZIO
Dr. Daniele Porcari

Li 15.12.2014

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

La copertura finanziaria è assicurata al CAP. del bilancio di previsione 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Rodolfo Salvatori

Li 15.12.2014
